



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Attesa l'imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), rinvia al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni. Secondo quanto previsto dalla successiva lettera *b*), fino al 31 dicembre 2018, le cessioni di car-

burante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, e secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - La proposta normativa in esame prevede il rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica, fino al 1° gennaio 2019, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

Nella relazione tecnica alla disposizione originaria contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, per il 2018, un recupero di gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018 riconducibile al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione in misura pari a 81,2 milioni di euro, di cui 33,8 milioni di euro per il settore dei carburanti e 47,4 milioni di euro per il settore dei subappalti, e al recupero derivante dal contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali in misura pari a 121 milioni di euro.

Tale recupero di gettito è stato stimato in funzione della disponibilità dei flussi informativi tracciabili in tempo reale delle fatture emesse e ricevute, la quale avrebbe consentito una maggiore tempestività ed efficacia dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Rispetto alla relazione tecnica della norma originaria, con riferimento al solo gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione, si stima un mancato recupero riconducibile all'evasione IVA da omessa dichiarazione pari a 22,1 milioni di euro (33,8 milioni di euro * 75% * 87,2%).

In particolare, si stima che l'incidenza del gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione sia circa il 75% del totale. Su questo segmento si stima che il rinvio dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica comporti un mancato recupero di gettito pari, in media, all'87,2% del recupero complessivo previsto nella relazione tecnica originaria. La percentuale media di mancato recupero di gettito è stata calcolata tenendo conto della diversa propensione all'evasione degli impianti di proprietà delle aziende petrolifere, dei distributori convenzionati con le aziende petrolifere e degli altri distributori stradali (pompe bianche e distributori indipendenti).

A seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, si stima inoltre un mancato recupero di gettito riconducibile all'evasione IVA da contrasto alle frodi, pari a 34,8 milioni di euro (121 milioni * 33% * 87,2%).

In particolare, si stima che le frodi presso impianti stradali di distribuzione siano pari al 33% del totale delle frodi dell'intero settore. A questo segmento si applica, analogamente alla stima del recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione, la percentuale media di mancato recupero di gettito dell'87,2%.

Nel complesso, il mancato recupero di gettito è stimato pari nel 2018 a 56,9 milioni di euro (22,1 milioni di euro + 34,8 milioni di euro).

Gli effetti finanziari derivanti dal rinvio al 1° gennaio 2019 sono riportati nella Tabella seguente.



	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA da contrasto alle frodi	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	-29,0	12,6	0,0	0,0
Totale	-56,9	-29,0	12,6	0,0	0,0

in milioni di euro.

Articolo 2 - Il comma 1 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo in esame, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità tenuto conto della graduale riduzione degli oneri sostenuti per le finalità originarie già manifestatesi nel 2017;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

28 GIU. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato




XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DL Proroga termini in materia di distribuzione carburanti														
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	1	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi di IVA-IVA tax compliance	e	t	-22,1			-22,1				-22,1		
1	1	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi di IVA-IVA da contrasto alle frodi	e	t	-34,8			-34,8				-34,8		
1	1	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi di IVA - Effetti sulle imposte dirette	e	t		-29,0	12,6		-29,0	12,6	12,6		-29,0	12,6
2	1	Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004)	s	c			12,6			12,6				12,6
2	2 lettera a)	Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 49, comma 2, lettere a) e b), DL n. 66/2014)	s	c	-3,0			-3,0				-3,0		
2	2 lettera b)	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui parenti (ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 5 della legge n. 196/2009)	s	c	-3,0			-3,0				-3,0		
2	2 lettera c)	Riduzione Tabella A MISE	s	c	-1,0	-2,0		-1,0	-2,0			-1,0	-2,0	
2	2 lettera c)	Riduzione Tabella A MEF	s	c	-29,9	-27,0		-29,9	-27,0			-29,9	-27,0	
2	2 lettera d)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014)	s	c	-20,0			-20,0				-20,0		
		TOTALE ENTRATE	e		-56,9	-29,0	12,6	-56,9	-29,0	12,6	12,6	-56,9	-29,0	12,6
		TOTALE SPESE	s		-56,9	-29,0	12,6	-56,9	-29,0	12,6	12,6	-56,9	-29,0	12,6
		SALDO	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018.

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera *a)*, dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE – TRIA – DI MAIO – TONINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 1,00